



# REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA G.R.

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Codice CIFRA: SEG/DEL/2017/00015

**OGGETTO: Adozione Regolamento Regionale in materia di Attività Ispettiva Sanitaria.**

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio NIRS, dal Segretario generale della Presidenza G.r. e dal Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti riferisce quanto segue.

- Vista la Legge regionale n. 19 del 4.5.1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni di *"verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali"*.
- Visto l'art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante *"la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa"*.
- Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6.11.2012, n. 190 - *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.
- Vista la deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A., successivamente adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, modificato con successive deliberazioni della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 2242 e 23 febbraio 2016, n. 160;
- Vista la istituzione con DD n. 72 del 6 febbraio 2017 della Sezione Personale e organizzazione la struttura di staff denominata Servizio ispettivo presso la Segreteria generale della Presidenza, la cui dirigenza è stata affidata ad interim all'avv. Silvia Piemonte;
  
- Premesso che:
  - Con la deliberazione n. 192 del 14 febbraio 2017 la Giunta regionale ha adottato lo schema di Regolamento Regionale avente ad oggetto *"Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia"*;
  - il richiamato schema di Regolamento è stato trasmesso, in attuazione dell'art. 44 co. 2 dello Statuto regionale, alla Commissione consiliare competente;
  - la III Commissione ha trasmesso in data 21 marzo 2017 taluni suggerimenti sullo schema di regolamento.

Considerato che:

- i suggerimenti predisposti dalla III Commissione sono solo in parte condivisibili attesi i rilievi di seguito formulati:
- a) Con riferimento all'art. 1 co. 1 il testo originario del Regolamento all'art.1, co. 2 disponeva: *"2. La Sezione Ispettiva svolge altresì l'attività ispettiva nei confronti delle strutture interne della Regione, in relazione agli ambiti in cui si esplica la gestione amministrativa ad esse affidata."*  
Tale previsione, idonea a superare i rilievi formulati dal proponente l'emendamento, non è stata però recepita nel testo finale dell'art. 1 così come adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 probabilmente per un mero refuso, per cui si ritiene debba procedersi alla correzione del refuso .
  
  - b) con riferimento all'art. 1 co. 3, la proposta formulata dalla Commissione di ampliare l'elenco delle attività ivi contemplate, induce altresì a chiarire che si tratta di previsione non tassativa, pertanto il comma è così da sostituire:  
*"L'attività ispettiva disciplinata nel presente regolamento riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:*
    - *eventuali fenomeni di frode;*
    - *la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti;*
    - *l'efficacia ed efficienza delle attività operative;*
    - *l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR;*
    - *presunti casi di malasanità e/o disservizi a danno degli utenti;*

- *qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in ambito sanitario;*
  - *requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti”.*
- c) Con riferimento alla proposta di soppressione del comma 5 dell'art. 1 si rinvia alle considerazioni di seguito esposte con riferimento all'art. 7 in quanto le due disposizioni sono strettamente collegate.
- d) Non è condivisibile in quanto le addotte ragioni di prevenzione della corruzione sono meglio tutelate dalla composizione del NIRS che ai sensi dell'art. 3 è costituito da tre componenti ed un coordinatore. Per cui non si comprende perché l'attività ispettiva debba essere invece limitata a soli due ispettori.
- e) con riferimento alla proposta sostituzione del comma 6 dell'art. 1 si ritiene non sia condivisibile, infatti dalla lettura combinata dell'art. 1 comma 6 e dell'art. 5 comma 1, risulta chiaramente che l'attivazione dell'ispezione straordinaria è di competenza del dirigente della Sezione ispettiva: sotto tale profilo, pertanto, dette disposizioni non risultano in contrasto. Per quanto attiene all'iniziativa del procedimento ispettivo straordinario, la norma potrà essere integrata prevedendo anche l'iniziativa del Dirigente del Servizio ispettivo che cura la tenuta del registro. Relativamente, infine, alla previsione della registrazione delle segnalazioni, esposti, ecc., il comma 6 non prevede alcuna istituzione di “antidiluviani” registri cartacei, ma soltanto la registrazione di protocollo riservato.
- f) Appare condivisibile il suggerimento di far decorrere i sessanta giorni per la predisposizione del piano dalla operatività della nuova struttura amministrativa. Pertanto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 è così modificato: “In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro sessanta giorni dalla operatività della struttura amministrativa incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza”.
- g) Con riferimento all'ilarità suscitata dall'asserita previsione della possibilità di nominare componenti temporanei del NIRS anche l'usciera della soprintendenza, si rappresenta che l'art. 4 al comma 1 rinvia ad una “professionalità richiesta” ed al successivo comma 2 richiama quali criteri per il conferimento dell'incarico “le attitudini, la professionalità e l'esperienza”, tanto che - ai sensi del comma 5 - lo schema di Avviso pubblico deve definire i criteri, le modalità e i requisiti di iscrizione, anche con riferimento alle professionalità idonee a rivestire l'incarico con il vincolo della necessaria appartenenza ad una delle Amministrazioni di cui al comma 3. Alla luce dell'emendamento proposto si ritiene comunque di ulteriormente evidenziare all'art. 4 co. 3 la possibilità in sede di avviso pubblico di specificare le amministrazioni di provenienza ed al successivo co. 5 la necessità che l'avviso preveda specifici criteri di professionalità ed esperienza.
- h) Con riferimento alla proposta di modificare il comma 7 dell'art. 4 prevedendo un maggior termine per la predisposizione dell'elenco si ritiene sia condivisibile, la disposizione tuttavia dovrà prevedere per maggiore trasparenza comunque un termine di conclusione del procedimento di formazione dell'Elenco dei componenti temporanei del NIRS, per cui la nuova formulazione del comma 7, nel recepire in parte i suggerimenti della Commissione consiliare risulta così sostituito: “7. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio ispettivo avvia le procedure per la formazione dell'Elenco entro un mese dal suo insediamento. Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto dall'Avviso pubblico il Dirigente, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria delle domande di iscrizione pervenute, approva l'Elenco con atto dirigenziale che successivamente viene pubblicato sul Portale regionale della salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it).. L'Elenco è aggiornato con cadenza triennale e resta valido sino all'approvazione del successivo”.
- i) Con riferimento alla proposta a che sia oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni di appartenenza l'attività ispettiva svolta, la previsione sarebbe lesiva dell'autonomia organizzativa in tema di gestione e valutazione del personale delle Aziende e degli Enti del SSR, per cui non può essere accolta.

- j) parimenti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Amministrazioni e della disposizione di cui all'art. 53 del d.l.s. n. 165/2001 non può disporsi con regolamento regionale l'esenzione dalla previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato, come invece suggerito con la modifica al comma 1 dell'art. 5.
- k) Incostituzionale sarebbe la previsione da parte della Regione dell'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, come pure proposto dalla Commissione con l'inserimento di un articolo 5 bis. Peraltro ai sensi dell'art. 57 c.p.p., la qualifica di UPG, di competenza statale, è riconosciuta soltanto ai soggetti elencati dalla medesima norma, salve disposizioni di leggi speciali.
- l) Il suggerito emendamento teso ad istaurare una collaborazione tra il Servizio NIRS e le strutture amministrative regionali e dell'ARESS appare condivisibile; per una più facile lettura delle norme si ritiene tuttavia di inserire la disposizione dopo il comma 5 e non dopo il comma 6 dell'art. 6.
- m) Considerato che la sottoscrizione del dirigente del Servizio Ispettivo è stata prevista effettivamente al solo fine di attestare la conclusione dell'attività ispettiva svolta dal NIRS, si ritiene sia condivisibile la proposta della commissione e pertanto che il comma 1 dell'art. 7 possa essere integrato come segue: dopo la parola "sottoscritta" aggiungere le seguenti: "per attestazione della conclusione dell'attività".
- n) Infine con riferimento al termine di conclusione del procedimento si rileva che il procedimento ispettivo oggetto del Regolamento in esame è un procedimento amministrativo a rilevanza esterna, non disciplinato da speciali disposizioni di legge, come tale rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento sul procedimento amministrativo n. 13 del 4.6.2015 . Ne consegue che il semplice richiamo, contenuto nel 3° comma dell'art. 7, al Regolamento n. 13/2015 (peraltro in corso di aggiornamento) è sufficiente ad individuare le modalità per la fissazione del termine di conclusione del procedimento.

—

Pertanto, a seguito degli approfondimenti sopra esposti relativamente alle questioni sollevate dalla III Commissione consiliare, si ritiene di poter procedere all'adozione definitiva del Regolamento in materia di attività ispettiva sanitaria, abrogando integralmente e sostituendo il Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010.

L'allegato Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 4 maggio 1990, recante "*Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181*", e pertanto risulta di competenza della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 44, comma 1 della stessa L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 28/2001**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, sottoscritte dalla Dirigente del Servizio NIRS, dal Segretario generale della Presidenza G.r. e dal Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

#### **LA GIUNTA**

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di adottare definitivamente l'allegato Regolamento Regionale ad oggetto "*Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che abroga integralmente e sostituisce il Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010, recependo alcune delle proposte formulate dalla Commissione Consiliare competente per materia;
- il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art.42, comma 1, lett.c, dello Statuto, dell'allegato regolamento;
- di disporre che il Regolamento adottato venga pubblicato sul BURP.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

la Dirigente del Servizio NIRS

avv. Silvia Piemonte \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport

(dott. Giancarlo Ruscitti) \_\_\_\_\_

Il Segretario generale della Presidenza G.r.

(dott. Roberto Venneri) \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(dott. Michele Emiliano) \_\_\_\_\_